

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2015
141/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA
S.P.A. NEI CONFRONTI DI SELNET S.R.L.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 2 aprile 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.lgs. 79/99) e, segnatamente, l'articolo 9, comma 6;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: D.P.R. 730/63) e, segnatamente, l'articolo 3;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e, segnatamente l'articolo 3, comma 4, recante "Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale" (di seguito: D.M. 25 giugno 1999);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 febbraio 2009, recante "Ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale" (di seguito: D.M. 27 febbraio 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti intercorrenti fra i gestori delle reti elettriche, le società di distribuzione in concessione, i proprietari di reti private ed i clienti finali collegati a tali reti" (di seguito: D.M. 10 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, 348/07 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIT 2008-2011);

- la deliberazione dell’Autorità ARG/elt 199/11 e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica” (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l’Allegato A, recante “Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 1 giugno 2011, n. 93” (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 214/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.
- il documento di consultazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 644/2014/R/eel;
- il contratto di compravendita sottoscritto in data 19 dicembre 2008 tra Enel Distribuzione S.p.a. e Terna S.p.a., avente ad oggetto l’acquisizione, da parte di Terna S.p.a., dell’intero capitale sociale di Enel Linee Alta Tensione S.r.l. (di seguito: contratto di compravendita);
- il contratto, sottoscritto in data 20 dicembre 2010, da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e da Enel Distribuzione S.p.a. per il servizio di couso della rete elettrica di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: contratto di couso).

FATTO

1. La società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: RFI o reclamante) ha presentato, in data 10 ottobre 2014, un reclamo nei confronti di SELNET S.r.l. (di seguito: SELNET), in cui contestava la corresponsione, dal 1 gennaio 2012, di un corrispettivo di importo inferiore rispetto a quello dovuto, ai sensi dell’articolo 2 del contratto di couso, per l’utilizzo della rete elettrica di proprietà di RFI e, dal 1 luglio 2013, la mancata corresponsione del corrispettivo medesimo, nonché l’ingiustificato recesso dal medesimo contratto di couso a decorrere dal 1 aprile 2014;
2. con nota del 14 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 28181 del 14/10/2014), l’Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Disciplina, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 28 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 030422 del 29/10/2014), SELNET ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 3 novembre 2014 (prot. Autorità n. 031044 del 4/11/2014), il reclamante ha presentato le proprie repliche alle argomentazioni formulate da SELNET;

5. con nota del 20 novembre 2014 (prot. Autorità n. 033386 del 20/11/2014), l’Autorità ha chiesto alle parti di trasmettere una serie di dati e di informazioni;
6. con note del 28 novembre 2014 (prot. Autorità n. 034634 del 28/11/2012) e del 1 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 034908 del 2/12/2014) le parti, rispettivamente, SELNET e RFI, hanno inviato i dati e le informazioni richieste;
7. in data 9 dicembre 2014, presso l’Ufficio di Roma dell’Autorità, le società interessate dal reclamo sono state audite in contraddittorio dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Disciplina; nel corso dell’audizione SELNET ha depositato i seguenti documenti: due schemi della rete AT 132 kV e 60 kV della zona Nord-Est e un documento descrivente la configurazione della rete in provincia di Bolzano;
8. con nota del 9 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 0722 del 9/01/2015), l’Autorità, stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha chiesto al reclamante una proroga del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Disciplina;
9. con nota del 16 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 001643 del 19/01/2015), il reclamante ha espresso il consenso alla proroga del suddetto termine; pertanto, con nota del 21 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 02088 del 21/01/2015), l’Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine di conclusione del procedimento alla data dell’8 aprile 2015;
10. la competente direzione tecnica dell’Autorità - Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione - ha espresso il parere tecnico in ordine alle questioni oggetto del reclamo, come previsto dall’articolo 5, comma 2 lettera a), della Disciplina.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Quadro normativo di riferimento

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano disposizioni contenute in atti normativi di varia tipologia, e segnatamente:
 - l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 730/63, ai sensi del quale “*Compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a consentire all’Enel il couso delle linee di trasporto dell’energia non trasferite*” alla stessa Enel;
 - l’articolo 3, comma 4, del D.M. 25 giugno 1999, ai sensi del quale “*Le reti elettriche di proprietà della Società Ferrovie dello Stato, in ragione della peculiarità della loro configurazione e del servizio svolto, sono considerate alla stregua di reti interne di utenza. La Società per azioni Ferrovie dello Stato e sue aventi causa connettono a tali reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, fissate dalla Società stessa e le deliberazioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas*”;

- l'articolo 1 del D.M. 27 febbraio 2009, che ha disposto l'inserimento nella rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) della porzione di rete di distribuzione in alta tensione derivante dall'acquisizione, da parte di Terna S.p.a., della società ELAT S.r.l. (comma 1), subordinando l'efficacia dell'inserimento stesso al perfezionamento di tale acquisizione (comma 2);
- l'articolo 9, comma 6, del D.lgs. n. 79/1999, che prevede che l'Autorità stabilisca i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione;
- l'articolo 4, comma 1, del D.M. 10 dicembre 2010, che stabilisce che tutte le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico;
- l'articolo 5, comma 1, del medesimo D.M. 10 dicembre 2010, che prevede che l'Autorità determini i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione;
- l'articolo 5, comma 2, del D.M. stesso, che prevede che, l'Autorità, per disciplinare il caso di cui al precedente comma 1, individui altresì i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica;
- l'articolo 14 del TIT 2008-2011, ai sensi del quale ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica da reti di distribuzione riconosce all'impresa distributrice dalla cui rete l'energia elettrica viene prelevata un corrispettivo composto dalle componenti CTR, CDF e CDE;
- l'articolo 17 del TIT 2012-2015, ai sensi del quale ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica da reti di distribuzione riconosce all'impresa distributrice dalla cui rete l'energia elettrica viene prelevata i corrispettivi di distribuzione previsti per i clienti finali.

B. Quadro fattuale

12. Dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:
13. in esecuzione del contratto di compravendita, stipulato in data 19 dicembre 2008, Enel Distribuzione ha ceduto a Terna S.p.a., con decorrenza dal 1 aprile 2009, l'intero capitale sociale di ELAT S.r.l. che, dalla predetta data, ha assunto la denominazione di TELAT Sr.l. (ora confluita in Terna Rete Italia S.r.l.) e a cui, a far data dal 1 gennaio 2009, Enel Distribuzione medesima aveva conferito il ramo d'azienda costituito dalle linee elettriche in alta tensione (AT) e dai rapporti giuridici ad esso inerenti;

14. con D.M. 27 febbraio 2009, le linee elettriche di cui al precedente alinea sono state inserite nel perimetro di competenza della RTN;
15. in data 20 dicembre 2010, il reclamante ha stipulato, con Enel Distribuzione, il contratto di couso avente ad oggetto l'utilizzo della rete elettrica di proprietà di RFI per il trasporto di energia elettrica;
16. la rete di proprietà di RFI, oggetto della regolamentazione prevista nel contratto di couso, non è qualificata quale RTN ed è comunque utilizzata, anche indirettamente, da Enel Distribuzione, per le esigenze di connessione della rete di distribuzione dalla medesima gestita (lettera *m*) delle premesse al contratto di couso);
17. ai sensi dell'articolo 2 del contratto di couso, il corrispettivo per il servizio di trasporto svolto dalla rete in alta tensione di RFI è determinato moltiplicando tra loro:
 - a) la componente denominata "CDE", ossia la componente variabile che un distributore riconosce a un altro distributore per l'energia elettrica prelevata dalla rete di quest'ultimo nei casi dei punti di interconnessione in alta tensione, fissata dai provvedimenti dell'Autorità;
 - b) l'energia immessa, anche indirettamente, dalla rete RFI nella rete del distributore;
 - c) un fattore convenzionale "R" di riduzione del corrispettivo per tener conto della porzione della rete di RFI già remunerata come parte della RTN e dei flussi di energia consegnata da RFI alle cabine primarie di Enel Distribuzione; tale coefficiente ha un valore pari a 0,73.
18. Il sopracitato contratto di couso ha efficacia per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2011 e, per espressa previsione contrattuale, deve intendersi rinnovato anche per il periodo regolatorio successivo, 2012-2015 (articolo 5, comma 1, del contratto di couso); ciascuna parte ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con comunicazione scritta da inoltrare alla controparte, con un preavviso minimo di tre mesi, nei casi in cui: (i) la rete di proprietà RFI venga classificata RTN; ovvero (ii) venga individuato altro soggetto obbligato a stipulare con RFI il contratto di couso; ovvero (iii) venga meno la funzionalità della rete RFI alla trasmissione e distribuzione della energia elettrica (articolo 5, comma 2, del contratto di couso);
19. a partire dal 1 gennaio 2008, RFI ha calcolato il corrispettivo per il servizio di couso, fatturato alla controparte, attribuendo alla componente variabile denominata "CDE" il valore, pari a 0,063 cent€/kWh, di cui all'articolo 14, del TIT 2008-2011;
20. con decorrenza dal 1 gennaio 2011, Enel Distribuzione ha ceduto, a SELNET, il ramo d'azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi all'attività di distribuzione di energia elettrica della Provincia di Bolzano;
21. con nota del 21 febbraio 2011 (Enel-SEL-21/02/2011-0001256), SELNET ha comunicato, a RFI, di aver acquistato il ramo di azienda di cui al precedente alinea e, conseguentemente, di essere subentrata, a tutti gli effetti e alle medesime condizioni di Enel Distribuzione, nei "vigenti accordi per la remunerazione del

- servizio di couso dell'energia elettrica limitatamente ai punti di prelievo connessi alle reti di proprietà RFI e ubicati nel territorio della Provincia di Bolzano”;*
22. successivamente, con nota del 22 dicembre 2012 (Enel-SEL-22/12/2012-0009284), SELNET ha comunicato a RFI che “*per l'anno 2012, la componente variabile che un Distributore riconosce ad un altro Distributore per l'energia prelevata dalla rete di quest'ultimo, nei casi dei punti di interconnessione di alta tensione, è stato definito dall'AEEG pari a 0,021 cent€/kWh (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11-TIT; art. 17)*”;
 23. con nota del 23 dicembre 2013 (Enel-SEL-23/12/2013-0008162), SELNET ha comunicato a RFI di voler recedere anticipatamente dal contratto di couso, essendo venuta meno la funzionalità della rete RFI alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (articolo 5, comma 2. punto *(iii)*, del contratto di couso): gli impianti primari di proprietà di SELNET risultano, infatti, interconnessi direttamente con le linee in alta tensione RTN di Terna Rete Italia S.p.a.;
 24. a far data dal 1 aprile 2014 SELNET, in conseguenza del recesso dal contratto di couso, non ha più versato il corrispettivo per l'utilizzo della rete elettrica di proprietà di RFI;
 25. dal 1 gennaio 2012 al 31 marzo 2014, il corrispettivo per il servizio di couso è stato, invece, corrisposto da SELNET in misura ridotta, attribuendo alla componente variabile un valore di 0,021 cent€/kWh (pari a un terzo: 1/3 del valore attribuito da RFI alla medesima componente); in particolare, il corrispettivo relativo al periodo luglio 2013 - marzo 2014 è stato versato da SELNET in un momento successivo alla presentazione del reclamo;
 26. con note del 22 gennaio 2014 (RFI-DPR/A0011/P/2014/0000576) e del 17 luglio 2014 (RFI-DPR/A0011/P/2014/0005736), RFI ha comunicato di non poter accogliere, in quanto priva di fondamento, la richiesta di SELNET di recedere unilateralmente dal contratto di couso, e di ritenere parimenti infondate le argomentazioni con cui SELNET, nella nota del 22 dicembre 2012, ha contestato la congruità del corrispettivo versato a RFI per il servizio di couso; RFI ha, pertanto, sollecitato SELNET a pagare la somma di Euro 259.864,76 (pari alla differenza tra l'importo delle fatturazioni emesse nei confronti di SELNET e le somme in concreto corrisposte da quest'ultima).

C. Argomentazioni di RFI

27. RFI contesta a SELNET l'entità del corrispettivo versato in applicazione del contratto di couso, nonché la possibilità di recedere dal medesimo contratto;
28. il reclamante, nella lettera del 3 novembre 2014 (prot. 031044 del 4/11/2014), ha precisato che la funzionalità della rete di RFI rispetto alle attività di trasmissione e distribuzione non è mai venuta meno, non essendo tale funzionalità riconducibile alla mancanza di connessioni dirette tra la rete SELNET e quella in alta tensione di RFI; al riguardo, secondo il reclamante, verrebbe in rilievo la circostanza per cui, nel contratto di couso, si trova espressamente contemplata la possibilità che

l'energia venga immessa dalla rete di RFI, anche indirettamente, nella rete di SELNET.

29. Quanto sopra, unitamente al fatto che, secondo RFI, nulla è mutato negli assetti e nella conduzione delle reti nel territorio di pertinenza di SELNET rispetto al momento in cui la stessa SELNET è subentrata ad Enel Distribuzione nelle obbligazioni derivanti dal contratto di couso, renderebbe:
 - da un lato, illegittima la riduzione unilaterale dell'importo delle fatture emesse da RFI, ottenuto utilizzando un parametro del tutto incongruo rispetto a quello contrattuale, laddove tale riduzione è operata a fronte del medesimo servizio prestato e dei medesimi costi sostenuti da RFI;
 - dall'altro, pretestuosa la richiesta di recesso dal contratto di couso;
30. a sostegno della propria posizione, RFI sostiene, poi, che la complessiva rivisitazione del quadro tariffario, ad opera del TIT 2012-2015, non ha riguardato RFI la quale, a differenza delle imprese distributrici che hanno sensibilmente contratto i costi gestionali per effetto del trasferimento a Terna delle linee di distribuzione in alta tensione, ha invece mantenuto la titolarità dei propri elettrodotti con conseguente invarianza della struttura dei costi;
31. RFI evidenzia, inoltre, che solo in data 8 ottobre 2014 SELNET ha provveduto al pagamento, seppur arbitrariamente in misura ridotta ad un terzo (1/3), del corrispettivo per il servizio di couso relativo al periodo luglio 2013- marzo 2014;
32. con il reclamo in oggetto RFI chiede dunque all'Autorità di voler definire e comunicare i parametri normativi e tecnico-economici funzionali alla corretta e congrua valorizzazione delle prestazioni rese da RFI in favore di SELNET.

D. Argomentazioni di SELNET

33. SELNET rappresenta di essere subentrata, dal 1 gennaio 2011, a Enel Distribuzione nel contratto di couso che disciplinava i rapporti tra la stessa Enel Distribuzione e RFI, sull'intero territorio nazionale, sebbene la rete di proprietà di RFI non venisse utilizzata da SELNET nella provincia di Bolzano;
34. con nota del 28 novembre 2014 (prot. Autorità n. 030422 del 28/11/2014), SELNET ha, in particolare, affermato che:
 - l'avverbio "*indirettamente*", associato all'energia elettrica immessa, cui si fa riferimento nel contratto di couso, è riferito al contratto tra Enel Distribuzione e RFI riguardante l'intera rete di Enel Distribuzione;
 - lo svolgimento di un servizio indiretto nei confronti di SELNET dovrebbe comportare l'estensione di tale contratto a tutti i distributori di riferimento operanti nel territorio nazionale, nel cui ambito territoriale insistono reti di RFI.
35. In occasione dell'audizione, tenutasi a Roma in data 9 dicembre 2014, SELNET ha, altresì, evidenziato che sulla propria rete non vi sono punti di interconnessione con la rete RFI, né diretti né indiretti, ma solo punti di misura e che, quindi, successivamente al subentro nel contratto di couso, SELNET ha misurato energia e indebitamente pagato il corrispettivo di couso per energia non transitante sulla

propria rete. Stante l'assenza di interconnessioni della propria rete con quella di RFI, SELNET ha, pertanto, esercitato il diritto di recesso previsto dal comma 5.2, punto (iii), del contratto di couso, a far data dal 1 aprile 2014;

36. SELNET ha, infine, rilevato di aver provveduto, sino al 31 marzo 2014, al versamento dei corrispettivi previsti dal contratto di couso, utilizzando, in luogo del corrispettivo CDE, la quota energia della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione di cui al TIT in vigore dal 1° gennaio 2012, pari a 0,021 cent€/kWh.

E. Valutazione del reclamo

37. In via preliminare, va osservato che l'oggetto su cui verte la presente controversia, inerente il corrispettivo per il servizio di couso degli elettrodotti di RFI da parte di SELNET, afferisce ad ambiti di disciplina che non sono completamente rimessi all'autonomia negoziale delle parti. Si tratta, infatti, di questione inerente la disciplina dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale, dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità di regolazione settoriale (c.d. "accesso regolato");
38. nel caso di specie, in effetti, in capo ad RFI sussiste un obbligo di connessione dei terzi alla propria rete, sicché la stipula del contratto di couso non può dirsi espressione della libera volontà contrattuale delle parti, quanto, piuttosto, adempimento di un obbligo legale. In questo senso, così come peraltro avvenuto nella fattispecie in esame, RFI neppure potrebbe cessare di erogare il servizio di trasporto laddove tale attività divenisse non remunerativa. Ad ulteriore ed inequivocabile conferma della sussistenza di siffatto obbligo rileva l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 730/63, che testualmente dispone: *"Compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a consentire all'Enel il couso delle linee di trasporto dell'energia non trasferite"* alla stessa Enel.
39. In questo quadro di ridotta autonomia contrattuale, non può negarsi che l'intervento dell'Autorità di regolazione sia non solo legittimo ma persino dovuto, a maggior ragione nel caso in cui vi sia disaccordo tra le parti. D'altronde, in tal senso depongono chiaramente specifiche previsioni normative, che intestano all'Autorità anche il potere di definire la regolazione economica relativa a reti con obbligo di connessione di terzi. Il riferimento è, in particolare, all'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 79/1999, che espressamente attribuisce all'Autorità il potere di stabilire *"i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione"*. Da ultimo, nel senso che le reti della società RFI *"rientrano di diritto nelle reti con obbligo di messa a disposizione"*, l'Autorità si è espressa nel documento per la consultazione 644/2014/R/eel, evidenziando che tali reti *"possono*

- essere utilizzate dal gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio senza possibilità di diniego da parte del gestore della rete privata*" (si veda il paragrafo II.3). Ne consegue che *"La definizione dei rapporti intercorrenti tra il proprietario di tali reti e l'impresa distributrice rientrano nella piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 79/99"* (ibidem);
40. che l'Autorità possa definire criteri economici per la remunerazione di reti private è confermato anche dal D.M. 10 dicembre 2010, e segnatamente dalle seguenti disposizioni:
- l'articolo 4, comma 1, ai sensi del quale *"Tutte le reti elettriche private, ivi incluse le Reti interne di utenza di cui all'art. 33 della legge n. 99/09, sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico"*;
 - l'articolo 5, comma 1, ai sensi del quale l'Autorità *"determina i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione"*;
 - l'articolo 5, comma 2, ai sensi del quale, per disciplinare il caso di cui al precedente comma 1, l'Autorità *"individua altresì i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione"*.
41. Ciò chiarito sul piano della sussistenza del potere dell'Autorità di definire la controversia in esame, la corretta valutazione del reclamo presentato da RFI richiede che lo stesso sia esaminato in riferimento a ciascuno dei profili che lo interessano, e in particolare:
- a) *tecnico-impiantistico*;
 - b) *gestionale e regolatorio*;
 - c) *contrattuale*.
42. Sotto il profilo strettamente *tecnico-impiantistico*:
- i) la rete di RFI non risulta funzionale allo scambio di energia elettrica con la rete di Selnat, essendo quest'ultima priva di punti di connessione con la rete di RFI;
 - ii) gli impianti di rete di RFI non hanno mutato la loro configurazione, né le loro modalità di gestione, esercizio e manutenzione, a seguito dell'acquisizione della rete in alta tensione di Enel Distribuzione da parte di Terna.
43. Sotto il profilo *gestionale e regolatorio*:
- i) fino al 31 dicembre 2011, il TIT 2008-2011 prevedeva che la remunerazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalle reti di distribuzione avvenisse attraverso due corrispettivi

- denominati, rispettivamente, CDE (espresso in cent€/kWh) e CDF (espresso in cent€/punto di interconnessione per anno);
- ii) i predetti corrispettivi erano determinati in considerazione del meccanismo di perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione per gli anni 2008-2011, necessario per tener conto che, pur in presenza di una tariffa unica nazionale, i costi sostenuti dai distributori nello svolgimento della loro attività sono influenzati dalle caratteristiche della clientela e da fattori ambientali al di fuori del controllo delle imprese di distribuzione;
 - iii) dal 1 gennaio 2012, la remunerazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalle reti di distribuzione in alta tensione avviene attraverso l'applicazione di un corrispettivo espresso in cent€/kWh, pari a un terzo (1/3) del CDE di cui al precedente *sub i*) e di un corrispettivo espresso in cent€/punto di interconnessione per anno, tenuto conto del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
 - iv) pertanto, l'avvenuta riduzione, a un terzo (1/3), della componente espressa in cent€/kWh sconta, da un lato, l'avvenuta modifica della struttura delle reti di distribuzione in alta tensione, dall'altro, il fatto che le imprese distributrici trovano tutela nel predetto meccanismo di perequazione che, tuttavia, non si applica alla rete RFI.
44. Sotto il profilo *contrattuale*:
- i) nel contratto di couso si legge che il corrispettivo di couso è pari alla componente CDE fissata dai provvedimenti dell'Autorità. Non sono presenti clausole che stabiliscano un automatico aggiornamento dei corrispettivi in presenza di aggiornamenti tariffari approvati dall'Autorità;
 - ii) il contratto di couso prevede la possibilità di recedere anticipatamente da esso, anche qualora venga meno la funzionalità della rete RFI alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
45. Posto l'inquadramento sopra operato, occorre osservare che:
- a) i presupposti dell'attuale quadro regolatorio, con particolare riferimento alla *ratio* applicativa della quota energia della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione di cui al TIT in vigore dal 1 gennaio 2012, pari a 0,021 cent€/kWh, sottendono, da un lato, l'applicazione della quota fissa in cent€/punto di prelievo per anno, dall'altro, l'adozione di meccanismi di perequazione non applicabili a RFI;
 - b) il subentro di SELNET a Enel Distribuzione nel contratto di couso introduce, nei confronti di RFI, un nuovo soggetto (SELNET) in relazione al quale la rete di RFI non svolge alcun servizio.
46. Per la risoluzione della presente controversia bisogna tener conto che:
- a) il contratto di couso fa riferimento esplicito alla componente tariffaria CDE, pari, al momento della stipula del contratto, a 0,063 cent€/kWh;
 - b) le modalità di remunerazione del servizio di distribuzione, dal 1 gennaio 2012, sono mutate rispetto al periodo regolatorio precedente, pur rimanendo invariati i principi base della determinazione tariffaria; in particolare, le componenti CDE

- e CDF sono state eliminate e sostituite dai corrispettivi di cui alla Tabella 4 del TIT 2012-2015;
- c) per la rete di RFI, diversamente da quanto avviene per le reti di distribuzione, non sono previsti meccanismi di perequazione dei costi e dei ricavi;
 - d) Selnet, controparte contrattuale di RFI nell'ambito del contratto di couso, non utilizza la rete di RFI per l'alimentazione dei propri impianti.
47. Per quanto attiene alla questione relativa all'applicazione della componente della quota energia della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione di cui al TIT in vigore dal 1 gennaio 2012 e pari a 0,021 cent€/kWh, in luogo della componente CDE di cui all'articolo 14 TIT 2008-2011 e pari a 0,063 cent€/kWh, si ritiene che il corrispettivo CDE utile alla determinazione del corrispettivo relativo al servizio di couso di cui all'articolo 2 del contratto di couso debba essere, alla luce delle suesposte considerazioni, quello determinato in occasione della stipula del contratto, pari a 0,063 cent€/kWh, e valido fino alla data di recesso del contratto stesso;
48. Per quanto attiene, invece, al recesso dal contratto di couso, deve ritenersi che l'assenza di punti di connessione tra le reti RFI e SELNET, determini il venir meno dell'oggetto posto alla base del medesimo contratto, così giustificando il recesso dal contratto di couso da parte di SELNET

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nei confronti di SELNET S.r.l., limitatamente al *quantum* del corrispettivo per il couso della rete, accertando, pertanto:
 - che il corrispettivo effettivamente dovuto da SELNET S.r.l. a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., applicato all'energia oggetto del contratto di couso stipulato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e da Enel Distribuzione S.p.a., nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 marzo 2014 è pari a 0,063 cent€/kWh;
 - la legittimità del recesso di SELNET dal contratto di couso, a far data dal 1 aprile 2014;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni